CAMERA DEI DEPUTATI N. 1970-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 gennaio 1960 (*Stampato n.* ***734***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DEL BO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 gennaio 1960

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959

Presentata alla Presidenza il 1° giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la Convenzione in esame vengono definiti i rapporti tra l'Italia ed i Paesi Bassi in materia di riconoscimento e di esecutorietà delle decisioni delle rispettive Autorità giudiziarie.

I Paesi Bassi non ammettevano, prima di questa Convenzione, l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie italiane e ne limitavano il riconoscimento: con i nuovi Accordi sono state superate queste restrizioni e sono state

fissate le condizioni per la piena validità nei due Stati delle decisioni delle rispettive Aurità giudiziarie.

La relazione ministeriale, che si richiama per evitare superflue ripetizioni, illustra dettagliatamente la portata dei nuovi Accordi che sono già stati approvati dal Senato.

La III Commissione propone alla Camera di volerli anch'essa approvare.

BRUSASCA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.